

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO

(emanato con D.R. n . 922 - 2016, prot. n. 19729 – I/3 del 14.07.2016)

I termini relativi a persone che, nel presente Regolamento, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni rispettose dell'identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso.

Art. 1

(Ambito di operatività)

1. Il presente Regolamento disciplina il reclutamento e l'assunzione, con rapporto di lavoro subordinato, di ricercatori a tempo determinato *ex art. 24, L. 240/2010*, in armonia con i principi generali stabiliti dalla Carta Europea dei Ricercatori e dal Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori (allegati alla Raccomandazione della Commissione CE dell'11 marzo 2005).
2. L'eventuale svolgimento di attività di natura assistenziale è consentito solo se indispensabile, sotto il profilo strumentale, alla conduzione della ricerca.
3. I termini relativi a persone che, nel presente regolamento, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni rispettose dell'identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso.

Art. 2

(Tipologie contrattuali)

1. I contratti di cui al precedente articolo hanno le seguenti tipologie in relazione ai soggetti con i quali vengono stipulati:
 - a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta;
 - b) contratti triennali non rinnovabili.

Art. 3

(Determinazione del fabbisogno)

1. Nell'ambito della propria funzione di definizione della programmazione finanziaria e del personale, il Consiglio di Amministrazione delibera il numero dei posti da destinare ai Dipartimenti per il reclutamento dei ricercatori di cui all'art. 2.
- 1-bis.* Nel rispetto della programmazione di cui al precedente comma 1, il Senato Accademico determina i criteri generali e, sulla base delle proposte dei Dipartimenti, l'attribuzione ai Dipartimenti e/o ai settori scientifico-disciplinari dei posti di ricercatore a tempo determinato.
- 1-ter.* In coerenza con la programmazione, di cui al precedente comma 1, e con la programmazione didattica della struttura interessata, il Consiglio di Dipartimento individua le esigenze di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti che richiedono la costituzione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 2 e delibera la proposta di indizione della procedura di reclutamento.
- 1-quater.* Nei casi di finanziamento destinato da soggetti esterni a uno specifico Dipartimento e/o di utilizzo, laddove possibile, di utili certificati realizzati dai Dipartimenti su progetti di ricerca, inclusi i contratti conto terzi, il Consiglio di Dipartimento verifica le esigenze di ricerca, di

didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti che richiedono la costituzione dei rapporti di lavoro, di cui all'art. 2, coerentemente con la programmazione didattica della struttura interessata, e delibera la proposta di indizione della procedura di reclutamento, previa verifica dell'assenza di possibili situazioni di conflitto di interessi con il soggetto finanziatore.

I-quinquies. La proposta, di cui ai precedenti commi 1-ter e 1-quater, è sottoposta all'esame del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti e della Commissione Bilancio, nei casi di cui all'art. 4, comma 2.

2. Le proposte debbono indicare:

- a) la tipologia contrattuale di cui all'art. 2;
- b) la specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo, esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- c) l'indicazione delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti da svolgersi;
- d) le informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni da svolgere, nonché l'impegno orario dell'attività di ricerca e delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, compreso lo svolgimento di attività di natura assistenziale se necessario, sotto il profilo strumentale, alla conduzione della ricerca;
- e) in relazione alla tipologia contrattuale prevista e al regime d'impegno richiesto, la somma destinata al finanziamento del compenso e degli oneri accessori, nonché la relativa copertura finanziaria;
- f) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare ai fini della selezione, che in ogni caso non potrà essere inferiore a dodici;
- g) l'eventuale specificazione di una lingua straniera di cui i candidati dovranno dimostrare l'adeguata conoscenza in relazione al profilo plurilingue dell'Ateneo ovvero alle specifiche esigenze didattiche dei Corsi di studio.

Art. 4

(Copertura finanziaria)

1. La copertura finanziaria è assicurata dalle risorse derivanti dalla programmazione, di cui all'art. 3, ovvero da fondi messi a disposizione da soggetti terzi, sia pubblici sia privati, nel quadro di specifici rapporti convenzionali stipulati nel rispetto delle finalità istituzionali dell'Università, di importo e durata almeno pari a quella del contratto per i ricercatori di cui all'art. 2, comma 1, *lett. a)* ovvero di importo non inferiore al costo quindicennale per i ricercatori di cui all'art. 2, comma 1, *lett. b)*.

I-bis. Nel caso di convenzione sottoscritta con impresa privata, l'obbligazione assunta nei confronti dell'Università dal finanziatore deve essere garantita, di norma, mediante produzione di idonea garanzia fidejussoria.

I-ter. Si può prescindere dalla fidejussione nei seguenti casi:

- a) specifiche disposizioni normative (es., leggi regionali), da cui risulti chiara la destinazione del finanziamento per la copertura di tale tipologia di contratti;
- b) progetti di ricerca in cui sia esplicitamente prevista la possibilità di attivare contratti per ricercatore a tempo determinato tra le spese ammissibili e rendicontabili;
- c) indiscusse doti di onorabilità del soggetto finanziatore, il cui possesso dovrà essere documentato mediante la sottoscrizione, da parte del rappresentante legale, di apposita dichiarazione resa secondo il modello allegato al presente Regolamento.

2. Alla Commissione Bilancio è attribuito il compito di svolgere una preventiva attività di controllo tecnico sul contenuto della fidejussione e sull'impresa finanziatrice, nel caso di fondi erogati da impresa privata.

3. A tal fine, la proposta di convenzione dovrà essere accompagnata, oltre che dalla polizza fidejussoria, dalla seguente documentazione inerente all'impresa stessa:

- bilanci degli ultimi tre esercizi;
- dure;
- statuto sociale.

Art. 5

(Procedura di selezione)

1. Il Rettore indice, con proprio decreto attestante la relativa copertura finanziaria, la procedura di reclutamento.
2. Il bando è pubblicato sul sito web dell'Ateneo. La procedura è pubblicizzata, altresì, sui siti del Miur e dell'Unione europea, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale - Concorsi.
3. Al reclutamento dei ricercatori con contratto a tempo determinato si procede mediante procedure pubbliche di selezione che prevedono la valutazione dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica dei candidati e una discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.
4. Nel caso in cui il numero dei partecipanti sia superiore a sei, la Commissione ammetterà alla discussione dei titoli e della produzione scientifica i candidati comparativamente più meritevoli, ai sensi del successivo art. 8, commi 5 e 6, del presente regolamento.
5. Il bando esplicita i requisiti di ammissione alla selezione e definisce:
 - il settore concorsuale e il settore scientifico disciplinare, se indicato nella delibera del Dipartimento,
 - le specifiche funzioni del ricercatore a tempo determinato,
 - il regime d'impegno orario richiesto,
 - i diritti e i doveri del ricercatore a tempo determinato,
 - il trattamento economico e previdenziale.
6. Il bando può prevedere il numero massimo di pubblicazioni scientifiche da presentare, comunque non inferiore a dodici, a scelta del candidato, per la partecipazione alla selezione. L'inosservanza del predetto limite massimo di pubblicazioni comporta l'esclusione del candidato dalla selezione.
7. Il bando non può prevedere esami scritti o orali ad eccezione di una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera da indicare specificatamente.
8. La domanda di ammissione, redatta in carta semplice e debitamente firmata, va presentata con le modalità indicate nel bando di selezione, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando stesso sul sito dell'Ateneo; il bando può prevedere, in alternativa alla consueta trasmissione cartacea, l'utilizzo di un'apposita procedura per la trasmissione telematica della domanda di partecipazione nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni.
9. Gli aspiranti sono tenuti ad allegare alla domanda la seguente documentazione, pena la non valutabilità della stessa:
 - a) il proprio curriculum debitamente sottoscritto;
 - b) l'elenco di tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni ritenute utili ai fini della selezione;
 - c) i titoli posseduti;
 - d) le pubblicazioni eventualmente prodotte.

Art. 6

(Requisiti di partecipazione alle procedure pubbliche di selezione)

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure pubbliche di selezione i candidati italiani e stranieri in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero, ovvero, per i settori interessati, del diploma di scuola di specializzazione medica.

2. Fermi restando i requisiti di partecipazione alle selezioni di cui al precedente comma 1, le selezioni per la stipula dei contratti di cui all'art. 2, *lett. b)*, sono riservate ai candidati che hanno usufruito complessivamente per almeno tre anni, anche non consecutivi:
 - dei contratti di cui al precedente art. 2, comma 1, *lett. a)*;
 - dei contratti stipulati per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica integrativa presso le Università, ai sensi dell'art. 1, comma 14, della L. 230/2005;
 - di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni (assegni pre-legge n. 240/2010), o di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della L. 240/2010, o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4, L. 398/1989, o di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.
3. Non sono ammessi a partecipare i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio.
4. In ogni caso, non possono partecipare alle procedure di selezione coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, nonché il coniuge di un professore appartenente al Dipartimento che propone la selezione ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione di Ateneo.
5. Non sono ammessi a partecipare alla selezione coloro che hanno stipulato contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato, ai sensi degli artt. 22 e 24, della L. 240/2010, per un periodo che sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando superi complessivamente dodici anni, anche non continuativi; tale condizione si riferisce ai contratti stipulati con i seguenti Enti:
 - università statali, non statali o telematiche
 - istituzioni ed enti pubblici di ricerca e sperimentazione
 - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)
 - Agenzia spaziale italiana (ASI)
 - istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del d.P.R. 382/1980, di cui al comma 1 del predetto articolo.

Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
6. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Università di Foggia e trattati per le finalità di gestione della procedura di selezione. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena l'esclusione dalla procedura.
7. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
8. L'assenza delle condizioni che determinano l'esclusione dovrà essere autocertificata nella domanda di partecipazione, pena l'esclusione.
9. In presenza dei motivi che ne costituiscono il presupposto ai sensi dei commi precedenti, l'esclusione dalla procedura di selezione è disposta con motivato decreto rettorale e comunicata all'interessato.

Art. 7

(Commissione giudicatrice)

1. La Commissione è composta da tre professori, di cui almeno due appartenenti ad altro Ateneo, anche straniero, inquadrati nel settore scientifico-disciplinare, se indicato dal Dipartimento, ovvero nel settore concorsuale oggetto del bando. Di norma, nella Commissione dovrà essere garantita la presenza di componenti di differente genere.
- 1-*bis*. Per il reclutamento di ricercatori di tipo b), i componenti della Commissione devono essere in possesso, inoltre, della qualificazione scientifica necessaria per l'inserimento nelle liste dei

professori eleggibili per la partecipazione alle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16, L. 240/2010, ovvero, pur non appartenendo alle predette liste, devono essere in possesso dei predetti requisiti di qualificazione scientifica alla data del 31 dicembre dell'anno precedente l'indizione della procedura selettiva. In tale seconda ipotesi, l'aspirante commissario renderà una dichiarazione sostitutiva di atto notorio comprovante il possesso di tali requisiti alla suddetta data, facendo riferimento ai parametri/criteri della selezione più recente bandita dal MIUR. L'Università potrà verificare, anche d'ufficio, il possesso dei predetti requisiti.

2. Il Dipartimento che ha richiesto il bando designa un componente della Commissione giudicatrice, scegliendolo tra i professori di I fascia ovvero, limitatamente alle procedure per il reclutamento di ricercatori di tipo a), di II fascia, e predispone una lista di quattro commissari scelti tra i professori ordinari appartenenti ad altri Atenei. Fra questi saranno estratti a sorte gli altri due componenti che completano la Commissione. Il sorteggio verrà effettuato dal Rettore alla presenza di un Pro-Rettore o altro Professore e del suo esito sarà redatto apposito verbale.
3. Della Commissione non possono far parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 7, della L. 240/2010.
4. La nomina della Commissione giudicatrice avviene con decreto del Rettore e viene resa pubblica per via telematica sul sito di Ateneo. Dalla data di pubblicazione del decreto di nomina decorre il termine di quindici giorni per l'eventuale riconsiderazione dei componenti.
5. Ogni Commissione giudicatrice deve concludere i propri lavori entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di 30 giorni, il termine per la conclusione della selezione per comprovati motivi segnalati dal presidente della Commissione stessa. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro il termine fissato, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione, con le stesse modalità di cui al comma 1, della Commissione ovvero dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine improrogabile di quarantacinque giorni per la conclusione dei lavori.
6. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione giudicatrice, fatto salvo il rimborso delle spese documentate, secondo quanto previsto dal Regolamento delle missioni dell'Università di Foggia.
7. La Commissione può avvalersi anche di strumenti telematici di lavoro collegiale, previa autorizzazione del Rettore.

Art. 8

(Attività della Commissione giudicatrice)

1. La selezione è effettuata sulla base dei titoli e delle pubblicazioni posseduti dai candidati alla data di scadenza del bando ed illustrati e discussi davanti alla Commissione giudicatrice.
2. La Commissione giudicatrice, nella prima seduta, definisce i criteri e i parametri di valutazione, tenuto conto della normativa vigente e prevedendo, quali criteri preferenziali
 - per il reclutamento di ricercatori di tipo a), il possesso di una significativa produzione scientifica sul piano qualitativo e quantitativo;
 - per il reclutamento di ricercatori di tipo b), il possesso dell'abilitazione scientifica nazionale alla funzione di professore associato e una significativa produzione scientifica sul piano qualitativo e quantitativo.Verifica, altresì, il possesso dei requisiti di ammissione da parte dei candidati.
3. Nel caso in cui il numero dei candidati sia superiore a sei, la Commissione giudicatrice procede alla valutazione preliminare dei candidati, esprimendo motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica dei medesimi, sulla base dei criteri e dei parametri individuati con apposito Decreto emanato dal Ministero dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca, sentiti l'ANVUR e il CUN, ai sensi dell'art. 24, comma 2, *lett. c)*, della L. 240/2010.

4. La Commissione giudicatrice comunica senza indugio le determinazioni, di cui al precedente comma 2, al responsabile del procedimento, il quale ne assicura la pubblicità prima della prosecuzione dei lavori della Commissione.
5. A seguito della valutazione preliminare, i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica con la Commissione.
6. La convocazione per la discussione dei titoli e della produzione scientifica presentati sarà comunicata ai candidati, almeno dieci giorni prima dell'effettuazione della stessa, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web ed invio di apposita comunicazione alla casella personale di posta elettronica indicata da ciascun candidato nella domanda di partecipazione.
7. Nel corso della discussione dei titoli e delle pubblicazioni, i candidati sostengono la prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera, se prevista dal bando di selezione.
8. Al termine della discussione, sui titoli e sulle pubblicazioni presentate da ciascun candidato, ogni commissario esprime il proprio giudizio individuale e la Commissione quello collegiale finale.
9. I giudizi della Commissione giudicatrice avvengono a voto palese. Qualora la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni non ottenga giudizio unanime da parte di tutti i Commissari, ognuno di essi esprime il proprio giudizio e viene assegnato al candidato il giudizio collegiale espresso dalla maggioranza dei Commissari.
10. La Commissione, sulla base dei giudizi collegiali espressi, individua i candidati idonei.
11. Al termine dei lavori, la Commissione redige una relazione riassuntiva in cui sono riportati i giudizi conseguiti da ciascun candidato ammesso alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 9

(Accertamento della regolarità degli atti)

1. Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni della Commissione. La regolarità formale degli atti è accertata con decreto rettorale entro venti giorni dalla consegna dei verbali della Commissione al responsabile del procedimento.
2. Qualora il Rettore riscontri vizi sanabili nello svolgimento della procedura, restituisce con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine, non superiore a venti giorni, per provvedere ad eventuali modifiche.
3. Il decreto rettorale di accertamento della regolarità formale degli atti è pubblicato sul sito web di Ateneo. Per i candidati ammessi alla selezione, la pubblicazione del predetto decreto rettorale ha valore di comunicazione.

Art. 10

(Chiamata)

1. Il Consiglio del Dipartimento che ha richiesto la procedura selettiva, acquisito il decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura con indicazione degli idonei, di norma, entro trenta giorni dalla data del predetto decreto, con delibera motivata, propone la chiamata di uno dei candidati idonei, prevedendo, quali criteri preferenziali
 - per il reclutamento di ricercatori di tipo a), il possesso di una significativa produzione scientifica sul piano qualitativo e quantitativo;
 - per il reclutamento di ricercatori di tipo b), il possesso dell'abilitazione scientifica nazionale alla funzione di professore associato e una significativa produzione scientifica sul piano qualitativo e quantitativo,

- ovvero delibera di non procedere ad alcuna chiamata. La delibera è approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I e di II fascia afferenti al Dipartimento.
2. Nel caso in cui, nel termine sopra indicato, il Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere nei due anni successivi all'approvazione degli atti la copertura di un posto per il medesimo Settore Concorsuale o Scientifico-disciplinare, se previsto, per i quali si è svolta la procedura.
 3. Il Rettore, nell'ambito delle funzioni e delle responsabilità, di cui all'art. 2, co. 1, *lett. b)*, della L. 240/2010, sottopone al Consiglio di Amministrazione l'approvazione della proposta di chiamata del Dipartimento.
 4. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla proposta di chiamata del Dipartimento a maggioranza assoluta.
 5. Con delibera motivata il Consiglio di Amministrazione può invitare il Dipartimento al riesame della proposta di chiamata, concedendo un termine di trenta giorni per provvedere alla relativa deliberazione. Nel caso in cui, decorso il predetto termine, il Dipartimento non si pronunci sulla richiesta di riesame o confermi la proposta di chiamata deliberata in precedenza, il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alla chiamata.

Art. 11

(Stipula del contratto individuale di lavoro)

1. A seguito dell'approvazione della proposta di chiamata di cui al precedente art. 10, comma 2, l'idoneo chiamato è invitato a stipulare il contratto di lavoro.
2. Il contratto, da stipularsi entro i successivi trenta giorni, deve contenere:
 - a) la specificazione della durata temporanea del rapporto di lavoro;
 - b) l'indicazione della data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
 - c) l'indicazione delle prestazioni richieste ai sensi dell'articolo 3, comma 2;
 - d) l'indicazione della retribuzione;
 - e) l'indicazione della struttura didattica e di ricerca di afferenza;
 - f) il settore concorsuale di riferimento;
 - g) l'indicazione del periodo di prova, quantificato in misura non superiore al 10% della durata complessiva del rapporto di lavoro, durante il quale ciascuna delle parti potrà recedere in qualsiasi momento dal rapporto senza obbligo di preavviso, con effetto immediato a partire dalla comunicazione alla controparte.
3. Il contratto di lavoro, redatto in forma scritta, è sottoscritto dall'idoneo chiamato e dal Rettore.

Art. 12

(Disciplina del rapporto di lavoro)

1. Il rapporto di lavoro che si instaura fra l'Università degli Studi di Foggia ed il vincitore della selezione bandita in base al presente Regolamento è a tempo determinato ed è regolato dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro subordinato, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.
2. Secondo quanto previsto dall'art. 24, comma 9, della L. 240/2010, la titolarità di tali contratti non precostituisce diritto per l'accesso ai ruoli dell'Università.
3. L'espletamento dei contratti di cui al presente regolamento, costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.
4. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano le disposizioni di cui alla L. 240/2010, quelle di cui agli articoli 32, commi 1, 2, 3 e 5, 33 e 34, comma 1, del d.P.R. 11.7.1980, n. 382, in quanto compatibili con la natura del rapporto instaurato con l'Università, nonché quelle dello Statuto dell'Università di Foggia e dei Regolamenti attuativi, con particolare riferimento alla disciplina relativa alla partecipazione all'elettorato attivo e passivo dei predetti soggetti negli organi collegiali di Ateneo.

Art. 13

(Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro)

1. L'attività di ricerca è prestata dal ricercatore presso il Dipartimento proponente.
2. L'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è prestata dal ricercatore all'interno di uno o più Corsi di Studio attivi presso l'Ateneo indicati dal Dipartimento proponente. Tale attività dovrà rispettare l'impegno orario previsto ai successivi artt. 15 e 16. La presenza in sede deve essere distribuita nell'arco dell'anno, salvo diversa determinazione delle strutture di afferenza.
3. L'attività di ricerca sarà oggetto di specifica relazione tecnico-scientifica da sottoporre, annualmente, all'approvazione del Dipartimento.
4. L'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti svolta dal ricercatore deve essere attestata su apposito registro, da sottoporre annualmente alla approvazione del Dipartimento.
5. La mancata approvazione della relazione tecnico-scientifica e del registro delle lezioni costituisce causa di recesso dal contratto.
6. Gli atti convenzionali in essere tra Università, Regione e Aziende del servizio sanitario possono prevedere che il ricercatore a tempo determinato svolga anche attività assistenziale.
7. Il ricercatore è tenuto all'osservanza dei doveri previsti dalla Statuto e degli atti normativi interni.
8. Il ricercatore è tenuto, altresì, all'osservanza del codice etico dell'Università degli studi di Foggia.
9. La competenza disciplinare è regolata dall'art. 10 della L. 240/2010.

Art. 14

(Durata e trattamento economico dei contratti di cui all'articolo 2, comma 1, *lett. a)*)

1. Il contratto di cui all'articolo 2, comma 1, *lett. a)*, ha durata triennale.
2. I contratti possono prevedere il regime d'impegno a tempo pieno o a tempo definito.
3. Per il regime d'impegno a tempo pieno, l'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore.
4. Per il regime d'impegno a tempo definito, l'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 200 ore.
5. In riferimento all'impegno didattico di cui ai precedenti commi 3 e 4, al ricercatore a tempo determinato è affidato un modulo o un corso curriculare, per un impegno orario annuo di almeno 60 ore di didattica frontale.
6. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, il Dipartimento che ha formulato la proposta di chiamata del titolare del contratto può, con il consenso dell'interessato, proporre, entro i sei mesi precedenti la scadenza del contratto, la proroga dello stesso, per una sola volta e per un periodo massimo di due anni, motivandola con riferimento ad esigenze di didattica e di ricerca.
7. L'attività didattica e di ricerca svolta dal ricercatore nell'ambito del contratto per cui è proposta la proroga è valutata da una apposita Commissione sulla base di una relazione predisposta dal Dipartimento.
8. La Commissione di cui al precedente comma 7 è composta da tre professori di I fascia. Il Dipartimento che ha proposto la proroga del contratto designa i componenti della Commissione scegliendoli fra i professori di I fascia inquadrati nei settori scientifico-disciplinari afferenti al settore concorsuale per il quale è stata indetta la procedura. La nomina della Commissione avviene con decreto del Rettore.

9. La valutazione della Commissione ha come oggetto l'adeguatezza dell'attività di ricerca e didattica svolta in relazione a quanto stabilito nel contratto che si intende prorogare.
10. In caso di esito positivo della valutazione di cui al precedente comma 9, la proposta di proroga, unitamente alla relazione del dipartimento e alla valutazione della Commissione, è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. La delibera del Consiglio di Amministrazione è adottata entro il termine di scadenza del contratto da prorogare.
11. Il trattamento economico è stabilito in conformità a quanto disposto dall'art. 24, comma 8, della L. 240/2010. Il trattamento economico viene incrementato annualmente nella misura e con le modalità stabilite per gli adeguamenti della retribuzione spettante ai professori e ai ricercatori universitari.

Art. 15

(Durata e trattamento economico dei contratti di cui all'articolo 2, comma 1, *lett. b*)

1. Il contratto di cui all'articolo 2, comma 1, *lett. b*), ha durata triennale e non può essere rinnovato.
2. I contratti sono stipulati esclusivamente con regime d'impegno a tempo pieno.
3. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore.
4. In riferimento all'impegno didattico di cui al precedente comma 3, al ricercatore a tempo determinato è affidato un modulo o un corso curriculare, per un impegno orario annuo di almeno 60 ore di didattica frontale.
5. Il trattamento economico è stabilito in conformità a quanto disposto dall'art. 24, comma 8, della L. 240/2010. Il trattamento economico viene incrementato annualmente nella misura e con le modalità stabilite per gli adeguamenti della retribuzione spettante ai professori e ai ricercatori universitari.

Art. 16

(Risoluzione del contratto)

1. La risoluzione del contratto è determinata:
 - a) dalla scadenza del termine;
 - b) dal recesso per giusta causa di una delle parti, che opera dal momento della ricezione della relativa comunicazione.

Art. 17

(Norme finali e transitorie)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di emanazione del relativo decreto rettorale.
2. Le disposizioni di cui all'art. 7, co. 1-*bis*, all'art. 8, comma 2, e all'art. 10, comma 1, si applicano anche alle procedure in corso alla data di emanazione del decreto rettorale di modifica del regolamento, fatti salvi i provvedimenti di nomina dei commissari già adottati alla predetta data.
3. In attesa di una riformulazione dei requisiti dei commissari per l'ASN, limitatamente ai ssd e/o concorsuali con un numero di candidati commissari inferiori a dieci unità, per i concorsi di ricercatore di tipo b), non si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, comma 1-*bis*.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applica la normativa vigente.